

Codice statutario dell'Agencia svedese per le sostanze chimiche

ISSN 0283-1937

KIFS 2023:2 – Regolamenti dell'Agencia svedese per le sostanze chimiche (KIFS 2017:7) sui prodotti chimici e sugli organismi biotecnologici

Adottati il 14 giugno 2023.

**KIFS
2023:X**

Publicato il
27 giugno 2023



In virtù dell'articolo 25, paragrafi 7 e 14, dell'ordinanza (2008:245) sui prodotti chimici e gli organismi biotecnologici e dell'articolo 11 dell'ordinanza (2012:861) sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'Agencia svedese per le sostanze chimiche prescrive¹, in relazione ai regolamenti dell'Agencia svedese per le sostanze chimiche (KIFS 2017:7) sui prodotti chimici e gli organismi biotecnologici:

che il capo 12, sezione 5, cessa di applicarsi;

che il capo 4, sezione 3, sezione 3 bis, sezione 5 e allegato 4 recitano come segue;

che è inserita una nuova sezione — capo 4, sezione 3 ter — con la seguente formulazione.

Capitolo 4

Sezione 3 Le disposizioni delle sezioni 7 e da 9 a 14 dell'ordinanza (2008:245) non si applicano all'idrossido di sodio e all'idrossido di potassio come sostanze o in miscele. Tali disposizioni, inoltre, non si applicano agli

¹ Direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del 28 ottobre 2022 che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione per il cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas.

esplosivi, agli oli per riscaldamento o ai combustibili destinati al funzionamento di motori.

KIFS 2023:X

Sezione 3 bis In deroga alla sezione 3, tuttavia, è necessaria un'autorizzazione 1. per il trasferimento professionale, ai sensi della sezione 7, paragrafo 2, dell'ordinanza (2008:245), di prodotti a base di metanolo destinati al funzionamento dei motori. Altrimenti, tali prodotti a base di metanolo possono essere manipolati senza l'autorizzazione di cui alla sezione 7, paragrafo 1, dell'ordinanza (2008:245),
2. per la manipolazione che non è a titolo professionale ai sensi della sezione 7, paragrafo 1, dell'ordinanza (2008:245) di idrossido di sodio e idrossido di potassio come sostanze o in miscele destinate a svuotare o pulire gli scarichi. Per i suddetti prodotti si applicano anche le disposizioni della sezione 9, paragrafo 2, dell'ordinanza (2008:245).

Sezione 3 ter Le disposizioni di cui alla sezione 7, paragrafo 1, e alla sezione 9, paragrafo 2, dell'ordinanza (2008:245) non si applicano ai liquidi per sigarette elettroniche e ai contenitori di ricarica per sigarette elettroniche contenenti non più di 20 mg/ml di nicotina.

Le disposizioni relative all'obbligo di autorizzazione per il trasferimento professionale ai sensi della sezione 7, paragrafo 2, dell'ordinanza (2008:245) non si applicano ai prodotti chimici classificati come corrosivi per la pelle nella categoria di pericolo 1A, considerati particolarmente pericolosi solo per le loro proprietà corrosive.

Sezione 5 Non è necessario tenere un registro per il trasferimento di:

1. prodotti chimici coperti dalle esenzioni di cui alla sezione 3;

2. prodotti chimici classificati come corrosivi per la pelle nella categoria di pericolo 1A che sono considerati prodotti particolarmente pericolosi solo per le loro proprietà corrosive e che sono trasferiti per la manipolazione professionale.

Nel caso di prodotti a base di metanolo destinati al funzionamento dei motori, devono essere conservate le registrazioni dei trasferimenti professionali.

Il capo 4, sezione 3, sezione 3 bis, sezione 3 ter e sezione 5 del presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025; tutte le altre disposizioni entrano in vigore il 1° settembre 2023.

A nome dell'Agenzia svedese per le sostanze chimiche

PER ÄNGQUIST

Gerda Lind

Usi esentati dal divieto di cui alle sezioni 8-9 dell'ordinanza (2012:861) sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche²

KIFS 2023:X
Allegato 4

	Esenzione	Campo e data di applicazione
9.a.II	<p>Cromo esavalente fino allo 0,75% in peso, utilizzato come agente anticorrosivo nella soluzione di raffreddamento per i sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento</p> <p>— destinati a funzionare in tutto o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza media assorbita di ≥ 75 W a condizioni di funzionamento costanti;</p> <p>— destinati a funzionare pienamente con un riscaldatore non elettrico.</p>	<p>L'esenzione si applica alle categorie da 1 a 7 e 10 e scade il 21 luglio 2021.</p>
9.a.III	<p>Cromo esavalente fino allo 0,7% in peso, utilizzato come agente anticorrosione nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento a gas per il riscaldamento di ambienti e acqua.</p>	<p>L'esenzione si applica alla categoria 1 e scade il 31 dicembre 2026.</p>

² Formulazione più recente dell'allegato KIFS 2022:6.

